Accordo di programma per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano

13 Giugno 2017
Facendo seguito alle precedenti NEWS di ANCE Lombardia, in materia di riduzione dell’inquinamento atmosferico, si segnala che sul BURL n. 23, S.O., del 9 giugno 2017 è stata pubblicata la Delibera di Giunta n. 6675 del 7 giugno 2017 denominata “*Approvazione dello schema di nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano”.*

L’Accordo è stato sottoscritto dalle Regioni Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il giorno 9 giugno 2017 a Bologna, e prevede l’impegno delle parti ad adottare misure ed interventi, idonei a incidere nei settori maggiormente responsabili di emissioni di agenti inquinanti, con l’obiettivo dell’ottenimento di più elevati standard qualitativi dell’aria e una conseguente riduzione dell’inquinamento.
Fra le misure che le Regioni del bacino padano sono tenute ad attuare, giova richiamare l’impegno assunto involgente la previsione di **limitazioni alla circolazione dei veicoli** commerciali di categoria **N1, N2, N3** ad alimentazione **diesel** e dicategoria **inferiore o uguale ad Euro 3**, a decorrere dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore18.30.
Tale misura sarà applicata a decorrere dal **1 ottobre 2018.** Le misure riguarderanno le aree urbane dei Comuni con **più di 30.000 abitanti** (in cui opera un adeguato servizio pubblico di trasporto), ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite di PM10 o del biossido di azoto NO2.
La limitazione sarà **estesa agli** Euro 4 entro il 1° ottobre 2020 e agli **Euro 5 entro il 1° ottobre 2025** e verrà accompagnata dalla previsione di eco-incentivi per la sostituzione degli automezzi più inquinanti in favore di quelli a basso impatto ambientale.
Le parti poi si impegnano nella realizzazione di infrastrutture che implementeranno l’approvvigionamento di carburanti alternativi e nella creazione di nuove aree ciclopedonali.
Per quanto concerne i **generatori di calore alimentati a biomassa**, **in funzione dell’ottenimento della certificazione** *ex* Decreto d’Attuazione dell’art. 290 T.U. Ambiente, le parti sottoscrittrici si impegnano a disporre nei piani di qualità dell’aria il **divieto** (entro 6 mesi dalla sottoscrizione dell’Accordo) di

installazione di **generatori con classe di prestazione inferiore a “3 stelle”** e il divieto di continuare a **utilizzare** generatori con classe di prestazione **inferiore a “2 stelle”**; nonché il divieto (da attivare entro il **31 dicembre 2019**) all’installazione di generatori con classe di **prestazione inferiore a “4 stelle”** e il divieto di continuare ad **utilizzare** generatori con classe inferiore a “**3 stelle**”.
Per assicurare il raggiungimento dei valori di cui all’Allegato 3 del D. Lgs. 28/2011 (che dispone in ordine ad *“obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti”*), le parti dell’Accordo si impegnano nella previsione, nei loro piani di qualità dell’aria, della **necessità di far impiego di fonti rinnovabili differenti dalla combustione delle biomasse**, nelle zone in cui risulta superato uno o più valori limite del PM10 e/o del valore obiettivo del benzo(a)pirene. Sempre con riguardo a tali zone, le medesime parti si obbligano nell’**adozione** – nei provvedimenti riguardanti l’utilizzo di fondi strutturali involgenti l’efficientamento energetico – del **divieto di incentivazione di interventi di installazione di impianti termici a biomassa legnosa**.
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo, per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del medesimo, si impegna, fra l’altro, allo stanziamento di risorse fino ad un massimo di **2 milioni di euro per Regione**, che saranno stanziate nel momento dell’attuazione da parte dell’ente Territoriale dell’impegno attinente alla predisposizione di incentivi volti alla sostituzione dei veicoli inquinanti ed oggetto delle limitazioni dell’Accordo medesimo.
L’accordo inoltre stabilisce le procedure per **l’attivazione di misure temporanee** omogenee nelle quattro Regioni del bacino padano, al verificarsi di condizioni di accumulo e di aumento delle concentrazioni di PM10 correlate all’instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti.
Le misure sono sintetizzate nella seguente tabella:

Livello di allerta	***Meccanismo di attivazione delle misure***	***Semaforo***	***Principali misure temporanee***

NESSUNA ALLERTA	Nessun superamento misurato nella stazione di riferimento del valore limite di concentrazione di PM10, secondo le persistenze di cui ai punti successivi.	**VERDE**	
PRIMO LIVELLO	Attivato dopo **4 giorni consecutivi** di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.	**ARANCIO**	– Limitazione **Euro 4 DIESEL privati** dalle ore 8.30-18.30; – Limitazione **Euro 3 DIESEL commerciali** dalle ore 8.30-12.30; – Divieto di utilizzo di impianti civili a biomassa legnosa inferiori a **classe “3 stelle”**; – Divieto di sosta con veicolo accesso (per tutti i veicoli); – Limite a 19°C per temperature in abitazioni ed esercizi commerciali; – Divieto di combustione all’aperto.

SECONDO LIVELLO	Attivato dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore limite di 50 µg/m3 della concentrazione PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.	**ROSSO**	– Limitazione **Euro 4 DIESEL privati** dalle ore 8.30-18.30; – Limitazione **Euro 4 DIESEL commerciali** dalle ore 8.30-12.30; – Limitazione **Euro 3 DIESEL commerciali** dalle ore 8.30-18.30; – Divieto di utilizzo di impianti civili a biomassa legnosa inferiori a **classe “4 stelle”**; – Divieto di sosta con veicolo accesso (per tutti i veicoli); – Limite a 19°C per temperature in abitazioni ed esercizi commerciali; – Divieto di combustione all’aperto.

28947-ALLEGATO-ADP QUALITA ARIA BACINO PADANO.pdfApri